

ORIGINALE

N° 81 del Reg. Delib.
Del 14-09-2023



COMUNE di ARIANO NEL POLESINE PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Adozione dell'atto organizzativo per la procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità -
Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) -
Adeguamento alla Direttiva (UE) n. 2019/1937 e al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo
2023

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di settembre alle ore 18:40 nella Sede del
Comune di Ariano nel Polesine.

La Giunta Comunale convocata dal Sindaco e con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	ASSENTI
Beltrame Luisa	Sindaco	Presente
Modena Laura	Vicesindaco	Presente
Boscolo Martina	Assessore	Presente
Vidali Sandro	Assessore	Presente
Brandini Silvio	Assessore	Presente

Ha adottato sull'oggetto la deliberazione retroestesa

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe.

LA GIUNTA COMUNALE
Seduta tenutasi in videocollegamento

VISTI:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, che, all’art. 1, comma 51, modificò il D. Lgs. n. 165 del 2001, inserendovi l’articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” che all’art. 1, comma 1, riformulò l’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- l’abrogato art. 54-bis “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”, del D. Lgs. n. 165/2001;
- la direttiva europea n. 1937/2019 con la quale, a partire dal 26 novembre 2019, si assiste a un cambiamento di prospettiva e si introduce, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione con l’obiettivo di disciplinare la protezione dei whistleblowers (o “informati” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali;
- il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 che raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato realizzando una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, incentivandolo maggiormente all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

DATO ATTO CHE il decreto legislativo n. 24/2023:

- è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023;
- prevede che le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
 - canale interno;
 - canale esterno (gestito da ANAC);
 - divulgazioni pubbliche;
 - denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- dispone che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna;
- all’art. 4 prevede che il Comune:
 - attivi, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - affidi la gestione del canale di segnalazione interno al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- prevede che l’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC;
- dispone che è possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- prevede che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dallo stesso decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
 - le condizioni per la protezione della persona segnalante, le misure di protezione, il divieto di ritorsioni, le misure di sostegno etc.;
 - abroga:
 - a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 - b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

VISTI:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11/09/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la “*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)*”, dettando linee guida per l'applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001;
- la Determinazione n. 6 recante nuove “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)*” del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la Deliberazione n. 469 del 09/06/2021 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*” previste al comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs n. 165/2001.

CONSIDERATA la deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 recante “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), oltre a definire il canale esterno della nuova normativa di cui al D.lgs. 24/2023, offre un riepilogo della disciplina applicabile a seguito del nuovo decreto.

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Ariano nel Polesine ha, da tempo, aderito al “*progetto “Whistleblowing PA - Il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica Amministrazione*” procedendo all'accreditamento sull'omonima piattaforma informatica che permette di utilizzare una procedura di whistleblowing affidabile, verificata ed efficiente alla quale hanno già aderito numerose Amministrazioni Pubbliche.

PRESO ATTO CHE le piattaforme digitali disponibili nell'ambito del progetto *WhistleblowingPA* sono già conformi ai requisiti previsti dal decreto e che le novità riguarderanno i questionari disponibili sulle piattaforme aggiornati a partire dal 15 luglio 2023, data in cui iniziano ad avere effetto le nuove disposizioni.

RITENUTO pertanto opportuno:

- approvare la nuova procedura di gestione informatizzata delle predette segnalazioni interne come da atto organizzativo allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante nella procedura informatizzata sin dalla fase di avvio delle segnalazioni.

SENTITE le organizzazioni sindacali e le rappresentanze di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 24/2023, informate con nota protocollo n. 10703 del 08.09.2023.

DATO ATTO CHE per la definizione dell'informativa allegata all'atto organizzativo è stato coinvolto il DPO in carica.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Generale nella sua veste di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, da valere anche quale visto ai sensi dell'articolo 97, comma 2, T.U. 267/00, dandosi altresì atto che non necessita parere di regolarità contabile non scaturendo dal presente provvedimento oneri finanziari, diretti od indiretti, a carico del bilancio comunale.

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di prendere atto dell'utilizzo della piattaforma di whistleblowing digitale fornita gratuitamente da WhistleblowingPA Solutions Impresa Sociale Viale Abruzzi, 13/A Milano, Codice Fiscale e P. IVA n. 09495830961 e di aver nominato, pertanto, la predetta ditta quale responsabile esterno del trattamento dei dati del servizio fornito con la piattaforma medesima;
- 3) di approvare l'atto organizzativo concernente la procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità come da allegato unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale attivando, ai sensi del decreto 24/2023, il relativo canale di segnalazione;
- 4) di affidare la gestione del canale di segnalazione interno al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) di demandare al responsabile per la prevenzione della corruzione ogni incumbente per rendere operativo l'atto organizzativo;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i responsabili per la successiva trasmissione a tutti i dipendenti, nonché disporre la pubblicazione in via permanente sul sito istituzionale dell'ente;
- 7) di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 - del TUEL n.267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco

Avv. Beltrame Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Esposito Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa